6		COMUNE DI RONCONE	
		0 7 FEB. 2014	
	COMUNE DI BONDO	N. 728 PROVINCIA DI TRENTO	
	Rep n. 264		
	CONVENZIONE AI SEI	NSI DELL'ART. 59 DEL T.U.LL.RR.O.C., APPROVATO	
	CON D.P.REG. 01.02	.2005, n. 3/L., PER LA GESTIONE ASSOCIATA	
	DELL'ASILO NIDO FR	A I COMUNI DI BONDO, BREGUZZO, LARDARO E	
	RONCONE.		
	L'anno duemilaquattordici	, addì sei del mese di febbraio, tra i Signori:	
	1. BONENTI GIUSEPPE, r	nato a Tione di Trento, il 21.06.1964 e residente a Bondo, il	
	quale dichiara di interver	nire al presente atto in nome e per conto del Comune di	
	Bondo, autorizzato in forz	a della deliberazione del Consiglio comunale di Bondo n. 15	
	di data 02.08.2013, esecu	tiva.	
	2. FERRARI ANTONELLO	, nato a Tione di Trento, il 06.12.1966 e residente a	
	Breguzzo, il quale dichiar	a di intervenire al presente atto in nome e per conto del	
	Comune di Breguzzo, aut	orizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale	
	di Breguzzo n. 28 di data	27.09.2013, esecutiva.	
	3. MOLINARI MAURA, na	ta a Tione di Trento, il 01.01.1970 e residente a Tione di	,
-	Trento, la quale dichiara	di intervenire al presente atto in nome e per conto del	
	Comune di Lardaro, autor	zzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale di	
	Lardaro n. 17 di data 24.0	9.2013, esecutiva.	
	4. TODARO VINCENZO, n	ato a Trento, il 09.07.1958 e residente a Roncone, il quale	
	dichiara di intervenire al p	resente atto in nome e per conto del Comune di Roncone,	_
	autorizzato in forza della	deliberazione del Consiglio comunale di Roncone n. 51 di	
	data 30.12.2013, esecutiva	a.	
	PREMESSO CHE:		*
	❖ le Amministrazioni Co	munali di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, per far	
		1	

	fronte a comuni ecigenza, hanno deciso di istituire il convizio di acile nide con code	
<del></del>	fronte a comuni esigenze, hanno deciso di istituire il servizio di asilo nido con sede	
	nell'ambito del Comune di Bondo;	
3	The state of the s	
	❖ le suddette Amministrazioni comunali, con la presente convenzione, disciplinano	
N-	nel modo sotto indicato la durata, le modalità, i termini, gli aspetti economico -	
( <del></del>	finanziari e le forme di consultazione per la gestione in modo coordinato del	
		**
,	servizio di asilo nido, nel rispetto della L.P. 12.03.2002, n. 4 e ss.mm. e del	
	Regolamento di gestione approvato dal Consiglio comunale di Bondo con	. *
	regulariente di gestione approvato dal consiglio comunale di bondo con	
	deliberazione n. 20 del 30.06.2009, esecutiva;	
	❖ la struttura attualmente disponibile è idonea per un massimo di 24 utenti	
	frequentanti contemporaneamente, pertanto, nel caso in cui l'utenza fosse	
	superiore, per il futuro, le citate quattro Amministrazioni comunali prenderanno in	
	considerazione l'ipotesi di una nuova struttura.	
	considerazione ripotesi di dila ridova sci detara.	
	- ART. 1) Proprietà -	*
	La proprietà della struttura è del Comune di Bondo.	
	- ART. 2) Funzioni -	9
	I Comuni si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'attivazione ed il	*
	1 Comuni si impegnano a garantire le risorse necessarie per rattivazione ed il	
	funzionamento del servizio di asilo nido, ciascuno nella quota risultante a suo carico,	
	,	,
	al netto di eventuali contributi e/o trasferimenti provinciali e delle quote a carico delle	
	famiglie.	
	407 2) 0	
	- ART. 3) Organizzazione generale -	
	Nell'ambito delle funzioni svolte in forma associata, il Comune di Bondo è individuato	
	Ten ambies delle farizioni svoite in forma associata, il comune di bondo e maividadto	
	quale Comune capofila ai fini attuativi, gestionali e contabili del servizio	·
P		
	convenzionato.	
	Il Comune capofila provvede alla gestione del servizio in conformità a quanto previsto	
	dol Dogolomonto di gostiono mediante sestione divette e si decente e les	
-	dal Regolamento di gestione mediante gestione diretta o affidamento a terzi.	
	2	
	<u> </u>	

*		×
	Il soggetto gestore cui è affidata la gestione dell'asilo nido avrà quindi rapporti	
	giuridici ed economici diretti unicamente con il Comune capofila.	
	- ART. 4) Assegnazione posti -	
	I Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone concordano il diritto	
	all'assegnazione dei posti nel modo sotto indicato, indipendentemente dalla posizione	
	nella graduatoria stilata a norma del Regolamento di gestione:	
	- Comune di Bondo n. 7 posti;	3
	- Comune di Breguzzo n. 4 posti;	
	- Comune di Lardaro n. 2 posti;	
	- Comune di Roncone n. 7 posti.	
	I Comuni concordemente possono modificare la distribuzione del numero dei posti	
	assegnati:	×
	a) nel caso in cui le richieste di accesso siano in numero pari o inferiore ai posti	
	complessivamente disponibili, esse saranno accolte a prescindere dal rispetto	
	delle proporzioni dei posti spettanti ai Comuni convenzionati;	
	b) con riferimento a quanto sopra dovrà essere comunque garantito ad ogni utente il	
•	completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio	
	si riferisce.	
-	Il Comune che nell'anno educativo precedente abbia ceduto posti a favore degli altri	
	Enti convenzionati avrà, nell'anno educativo successivo, diritto di precedenza	
	nell'ambito dei posti che risultassero disponibili.	
	Su parere conforme delle sopra menzionate Amministrazioni, espresso nella forma di	
	consultazione di cui all'art. 10 della presente convenzione, previa apposita	
	convenzione, potranno essere accolti presso l'asilo nido anche bambini provenienti da	
	altri Comuni.	
	3	

	1
- ART. 5) Spese di manutenzione straordinaria -	
Le spese di manutenzione straordinaria quali, a mero titolo esemplificativo e nor	
esaustivo, l'adattamento dei locali, il rifacimento o riparazioni tetto, le murature	
ecc, sono ripartite come segue:	
- 50% a carico del Comune di Bondo;	
– 50% a carico dei Comuni di Breguzzo, Lardaro e Roncone, suddivisc	
proporzionalmente alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.	
- ART. 6) Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento -	
a) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico	
che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione della	
struttura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tinteggiatura, riparazioni,	
manutenzione impianti, strutture e attrezzature) e relativi canoni. Tali spese	
saranno a completo carico del soggetto gestore.	
b) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese necessarie per i	
funzionamento della struttura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:	
riscaldamento, energia elettrica, acqua, fognatura, depurazione). Anche tal	
spese saranno a completo carico del soggetto gestore.	
- ART. 7) Spese ordinarie di gestione -	
Si considerano tali:	
a) il corrispettivo al soggetto gestore per la gestione del servizio, che verrà ripartito	
fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti, al netto delle entrate	
derivanti da eventuali contributi e/o trasferimenti provinciali e dalle rette a carico	
delle famiglie;	
b) le spese di organizzazione amministrativa a carico del Comune capofila,	
quantificate in complessivi € 8.000,00.= (ottomila//00.= ) annui, che verranno	
4	* · ·

r	ripartite fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti.	
	- ART. 8) Riparto spese -	
	Alla chiusura di ciascun anno educativo, il Comune capofila predispone il consuntivo	
	sulla scorta delle spese effettivamente sostenute, dei contributi provinciali e/o dei	
	trasferimenti eventualmente assegnati e delle rette percepite.	
	Nel caso in cui, in seguito all'espletamento della procedura di riscossione coattiva	
	senza esito positivo, non sia possibile riscuotere le rette dovute dai genitori dei	
	bambini iscritti all'asilo nido, tale costo verrà ripartito fra tutti i Comuni convenzionati.	
	Entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo suddetto, i Comuni convenzionati	
-	provvedono alla liquidazione di quanto dovuto.	
	Le spese di manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 5 della presente	
	convenzione vengono preventivamente concordate informalmente all'interno	
	dell'organo di consultazione previsto dall'art. 10. Successivamente i Comuni	
	convenzionati impegnano a bilancio la spesa prevista a loro carico, trasmettendo	
	copia del relativo provvedimento al Comune di Bondo. Al ricevimento delle	
<u></u>	deliberazioni d'impegno della spesa il Comune di Bondo procede all'impegno della	
	spesa complessiva, all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente, alla	
	stipula dei contratti ed alla liquidazione delle spese seguendo le norme contabili	
	dell'ordinamento dei Comuni, del proprio Statuto e Regolamenti. Qualora i Comuni	
	convenzionati non provvedano alla comunicazione dell'impegno della spesa prevista a	
	loro carico entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di	
	Bondo, la stessa si intenderà accettata ed impegnata.	
	In caso di mancato o ritardato versamento di quanto dovuto da ciascun Comune	
	convenzionato nei termini previsti dal presente articolo, il Comune di Bondo provvede	
	ad adottare formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, scaduto il	
æ	. 5	

.

· .		
-	quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base	·
	alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida. Il Comune di	
	Bondo potrà, altresì, avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910,	
	n. 639 e ss.mm. e D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e ss.mm.	
	- ART. 9) Rette di frequenza -	,
	Le rette mensili di frequenza a carico delle famiglie sono stabilite annualmente da	
	parte del Comune capofila nel rispetto del Regolamento di gestione e tenuto conto	
	delle indicazioni della Commissione di cui all'art. 11, comma 1, del citato	-
	Regolamento di gestione.	
	- ART. 10) Forme di consultazione -	
	I rapporti di consultazione fra le amministrazioni relativi alla gestione della presente	
	convenzione vengono intrattenuti dai SIndaci o da loro delegati in via permanente a	
_	tale compito.	*
	La riunione di detti rappresentanti può essere convocata da ciascuna	
	amministrazione indicando nella lettera gli argomenti di discussione, anche in via	
	generica.	
	Per la validità della consultazione devono essere presenti la metà più uno degli aventi	
	diritto.	
	- ART. 11) Ammissione all'asilo nido -	
	Le domande di ammissione all'asilo nido sono presentate al Comune capofila, che	
-	stila una graduatoria in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento di gestione	
	dell'asilo nido.	
Name of the last o	- ART. 12) Durata -	
	La presente convenzione ha durata di anni cinque a far data dalla sottoscrizione della	
	stessa.	
	6	

- ART. 13) Modifiche alla convenzione -	
La comune volontà degli enti convenzionati, espressa con deliberazione dei rispettivi	
Consigli comunali, può in ogni momento modificare la presente convenzione in ogni	
suo punto, con il vincolo di mantenere le caratteristiche di gestione associata.	
Le modifiche riguardanti aspetti di natura finanziaria avranno comunque valore solo a	
partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui si assume tale	
provvedimento.	
- ART. 14) Composizione delle divergenze -	
In caso di problemi interpretativi od organizzativi sulla presente convenzione, le	
amministrazioni firmatarie si impegnano a raggiungere un accordo all'interno delle	
forme si consultazione previste all'articolo 10, allargando eventualmente ai Segretari	
comunali l'invito a partecipare alla discussione per fornire supporto dal punto di vista	
tecnico-amministrativo.	
Rimane, comunque, salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità	
giurisdizionale.	
- ART. 15) Scioglimento e recesso -	
Lo scioglimento della presente convenzione è consentito per volontà concorde di	
tutte le amministrazioni firmatarie.	
Il recesso non è consentito per i primi due cicli scolastici. L'Amministrazione che	
recede dovrà dare preavviso di un anno dalla data di inizio di ogni ciclo scolastico ed	
è tenuta a corrispondere al Comune capoconvenzione titolare del servizio asilo nido,	
in una unica soluzione entro sessanta giorni dal recesso stesso, una penalità pari alla	
quota riguardante la propria partecipazione, così come risultante dall'ultimo	
consuntivo approvato, moltiplicata per la durata delle annualità mancanti alla data di	
conclusione naturale della presente convenzione.	
. 7	

	In case di mananta a vitandata ucunamanta della casalità dei bassisi assistiti Wala	
-	In caso di mancato o ritardato versamento della penalità nei termini anzidetti, l'ente	
	capoconvenzione titolare del servizio diffida il Comune che ha risolto unilateralmente	
	la convenzione ad adempiere a quanto stabilito dalla presente entro un termine di 15	
	giorni, scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori	
	determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore la momento della	
e <u></u>	diffida.	
,	In caso di mancato versamento l'ente capoconvenzione titolare del servizio potrà	
	avvalesi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e ss.mm. e D.P.R.	
,	28.01.1988, n. 43.	,
	- ART. 16) Convenzioni con altri Comuni -	
	Qualora ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di gestione venissero stipulate ulteriori e	
	diverse convenzioni, le spese previste dalla presente convenzione verranno	×
	proporzionalmente ripartite anche nei confronti di tali Comuni.	6
	- ART. 17) Spese per la convenzione -	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo	
-	ai sensi dell'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. e	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e	
	ss.mm.	
	- ART. 18) Norma finale -	-5000
	Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione di richiamano le leggi vigenti	
	in materia	
	La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma	1
	2 <i>bis</i> della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.	
	COMUNE DI BONDO Bonenti Giuseppe	
	COMUNE DI BREGUZZO Ferrari Antonello	
	8	
		*

.

F		
		90-0 11 13 11 - 100-0 (10-1) 33-4) 1-11
	COMUNE DI LARDARO Molinari Maura	
-	COMONE DI LARDARO MOIINAN MAUITA	
	COMUNE DI RONCONE Todaro Vincenzo	
<del></del>		,
1-		
		X
-		
* 12		
-		8
		,
		,
	·	
	•	
<del></del>		
		, and the second
		,
		<u> </u>
	•	
		_
	9	

.